

Oggetto: Informativa alla clientela ai sensi della comunicazione Consob n. 0090430 del 24 novembre 2015 avente ad oggetto Decreti Legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 di recepimento della direttiva 2014/59/ue.

Il 12 giugno 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, di seguito la "**Direttiva BRRD**"), individuando i poteri e gli strumenti che le autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "*Resolution Authorities*", di seguito le "**Autorità**") possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto ovvero di rischio di dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali della banca, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

L'entrata in vigore della Direttiva BRRD era prevista il 1° gennaio 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "*bail-in*" per le quali era stata prevista la possibilità per ogni Stato Membro di posticipare il termine di decorrenza, al più tardi, al 1° gennaio 2016. Si segnala che si è recentemente concluso il processo di recepimento a livello nazionale della Direttiva BRRD.

In particolare, in data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 (il **Decreto 180**) e n. 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva BRRD, i quali sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "*bail-in*", per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di "*bail-in*" potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Nel dettaglio, tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il citato strumento del "*bail-in*" ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento, del valore nominale, nonché di conversione dei titoli di debito o altre passività in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Pertanto, con l'applicazione del "*bail-in*", i portatori degli strumenti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza della banca.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare i titoli di debito o altre passività e modificare la scadenza di tali strumenti, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "*bail-in*", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common Equity Tier 1*);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);

- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*), i *certificates* e i *covered warrants*.

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*), i *certificates* e i *covered warrants*.

Nell'ambito delle "restanti passività", il "*bail-in*" riguarderà prima le obbligazioni contrattuali *senior* (compresi i depositi ma fatta eccezione per quelli di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese) e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di €100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie degli emittenti. Inoltre si segnala che dal 1° gennaio 2019, tutti i depositi che eccedono l'importo di €100.000, non detenuti da persone fisiche o piccole medie imprese, saranno soddisfatti con preferenza rispetto alle obbligazioni contrattuali *senior*.

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "*bail-in*" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a €100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del Decreto 180 come "*passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto*", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del Decreto 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99 e le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni.

Inoltre, con particolare riguardo ai portatori di titoli subordinati, o altri creditori di natura subordinata, si osserva che se la banca è in dissesto o a rischio di dissesto (come definito dall'art. 17, comma 2, del Decreto 180), gli strumenti di capitale di classe 1 e classe 2, tra cui rientrano le obbligazioni subordinate, sono soggetti a riduzione, anche integrale, con conseguente perdita totale del capitale investito o conversione in azioni, secondo l'ordine gerarchico sopra indicato, anche indipendentemente dall'adozione di una o più misure di risoluzione, tra cui il "*bail-in*" sopra descritto. In particolare, le Autorità dispongono la riduzione o conversione di tali strumenti di capitale quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o rischio di dissesto della banca e non siano prospettabili misure alternative (tra cui, l'intervento di soggetti privati o l'amministrazione straordinaria) che permettano di superare tale situazione in tempi adeguati.

Lo strumento sopra descritto del "*bail-in*" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra la banca ed i portatori (con sostituzione dell'originario debitore, ossia la banca, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di questi ultimi ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per i portatori.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e alla condizione che vi sia un contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8% delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente calcolate al momento dell'azione di risoluzione e ciò sia subordinato all'approvazione finale ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato a livello europeo.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del "bail-in", l'Autorità potrà escludere, in tutto o in parte, talune passività dall'applicazione del "bail-in" (art. 49 comma 2 Decreto 180), in particolare allorché:

- a) non è possibile sottoporre a "bail-in" tale passività entro un tempo ragionevole;
- b) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività nonché per evitare un contagio che potrebbe perturbare gravemente il funzionamento dei mercati;
- c) l'applicazione dello strumento del "bail-in" a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal "bail-in".

Pertanto, nel caso in cui sia disposta l'esclusione dal "bail-in" di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a "bail-in" mediante la loro riduzione o conversione in capitale. In tale scenario, la salvaguardia prevista dall'articolo 75 della Direttiva BRRD non potrebbe assicurare alcuna protezione dato che tale norma è volta esclusivamente a fornire una compensazione per le perdite subite dai creditori limitatamente alla parte che eccede le perdite che avrebbero subito nel contesto di una liquidazione attivata con procedura ordinaria di insolvenza.

Infine, si segnala che le disposizioni della Direttiva BRRD sono applicabili anche con riferimento ai soggetti sottoposti alla vigilanza di altra Autorità di risoluzione dell'Unione europea, nonché alle banche e imprese di investimento aventi sede legale in Paesi terzi e succursali nell'Unione europea, secondo le norme di recepimento nei rilevanti ordinamenti. Pertanto quanto previsto dalla Direttiva BRRD e i relativi strumenti di risoluzione, tra cui il "bail-in", si applicano anche ai titoli di debito o altre passività emesse da tali soggetti secondo i regimi nazionali di recepimento della Direttiva BRRD, come applicati dalle rispettive Autorità.

Pertanto, i clienti sono invitati a valutare i rischi connessi alle operazioni dagli stessi concluse con le banche e le imprese di investimento anche in considerazione delle norme di recepimento della Direttiva BRRD a queste applicabili.

Quanto sopra riportato è una descrizione generale delle disposizioni della Direttiva BRRD come recepita dalla normativa italiana e, come tale, non costituisce una descrizione puntuale di tutte le norme previste dalla relativa disciplina applicabile nelle rilevanti giurisdizioni di recepimento della Direttiva né di tutti i possibili rischi per i clienti che concludano operazioni con banche o imprese di investimento.



I clienti sono pertanto invitati ad approfondire la conoscenza del quadro normativo relativo alla Direttiva BRRD (ed alla applicabilità dello strumento del “*bail-in*”) a seconda della pertinente giurisdizione di recepimento e a valutarne i rischi anche mediante la consultazione di tutta la documentazione e l’informativa consegnata dall’intermediario nello svolgimento del servizio di investimento o accessorio nonché dell’eventuale documentazione di offerta e/o quotazione prevista ai sensi della vigente normativa applicabile a seconda delle pertinenti giurisdizioni di recepimento della Direttiva.

Istituto Bancario del Lavoro S.p.A.
Società per Azioni dal 1927
www.iblbanca.it

Sede Sociale e Direzione Generale: Via di Campo Marzio, 46 - 00186 - Roma
Cap. Soc. € 42.500.000,00 int. vers. - Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5578
Capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari al n.3263.
ABI 3263.1 CAB 03200 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Partita IVA 00897081006 - Cod. Fisc. 00452550585 - C.C.I.A.A. Roma 43658
Tel. 06.684591 Fax. 06.6845955 E-mail: info@iblbanca.it